

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 20 ottobre 2014 - n. 66
Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 16 del 20 febbraio 2013 come modificata dalle ordinanze n. 21 del 19 giugno 2013, n. 29 del 18 settembre 2013, n. 34 dell'11 dicembre 2013, n. 45 del 17 aprile 2014 e n. 58 del 7 settembre 2014 recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)

Il Presidente della Giunta di Regione Lombardia, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122 (di seguito: d.l. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto il d.l. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n. 122 del 2012, ed in particolare il comma 4 dell'art. 1 ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 1, del d.l. 43 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2013;

Preso atto di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza di servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)» convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135 ed in particolare dell'art. 3 bis;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito in Legge 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1 del d.l. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3 bis del d.l. 95/2012

Richiamata la propria ordinanza:

- 20 febbraio 2013, n. 16, recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)»;

Atteso che a detta ordinanza sono state apportate modifiche ed integrazioni con ordinanze:

- 19 giugno 2013, n. 21, recante: «Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 16 del 20 febbraio 2013 recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)»;
- 18 settembre 2013, n. 29, recante: «Proroga dei termini per la presentazione delle domande volte all'assegnazione dei contributi per la riparazione ed il ripristino immediato di edifici e di unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esiti B, C, E0, E1, E2 ed E3) per interventi già iniziati in data antecedente all'11 marzo 2013»;
- 11 dicembre 2013, n. 34, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche il relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione di cui alle

ordinanze commissariali: n. 15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze 21 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 24 del 22 luglio 2013»;

- 17 aprile 2014, n. 45, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione della documentazione di cui all'art. 4 dell'ordinanza 34 dell'11 dicembre 2013»;
- 7 settembre 2014, n. 58, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche il relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione di cui alle ordinanze commissariali: n. 15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze 21 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 34 dell'11 dicembre 2013 e n. 45 del 17 aprile 2014»;

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 «Legge di stabilità 2014» che stabilisce:

- Al comma 358 che, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:
 - a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
 - b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
 - c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia;
- Al comma 369 che, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione;
- Al comma 370 che al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate;
- Al comma 371 che prevede che tali finanziamenti, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, sono destinati:
 - a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
 - b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
 - c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369.

- Al comma 372 che stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 369 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.
- Al comma 373 che stabilisce che nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 371, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.

Valutata l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni alla summenzionata ordinanza 16/2013 e ss.mm.ii, al fine di dare attuazione al disposto della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, di recepire alcune interpretazioni formulate dal CTS ed al contempo di dover recepire alcune delle osservazioni scaturite dal confronto con i Sindaci del Gdl in diverse sedute dello stesso;

Ritenuto necessario garantire ai cittadini che abbiano la propria abitazione danneggiata o distrutta in seguito agli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano già presentato istanza di contribuzione a valere sulle ordinanze vigenti di ottenere il rimborso delle spese sostenute qualora compatibili con le prescrizioni di cui alla presente ordinanza;

Considerata, pertanto, la necessità di prevedere la riapertura dei termini per la presentazione della dichiarazione di impegno per la ricostruzione e la manifestazione di volontà a presentare domanda di contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 34/2013;

Preso atto dell'andamento delle domande sinora depositate, tale da rendere evidenti alcuni utili adeguamenti alla procedura;

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 10 ottobre 2014;

Preso atto, altresì, dell'avvenuta condivisione con le rappresentanze territoriali relativamente alle modifiche apportate al testo dell'Ordinanza 20 febbraio 2013, n. 16,

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

A. Gli interventi già realizzati, in corso o da realizzare, di riparazione, rafforzamento, miglioramento e ricostruzione, purché non in aumento di superficie e volumi delle unità immobiliari, di edifici dichiarati inagibili a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esonerati dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera d) del DPR 380/2001. Nel caso di interventi contestuali a quelli di riparazione, rafforzamento, miglioramento sismico e ricostruzione che comportino aumento di superficie e/o volumi, il contributo di costruzione dovrà essere versato, se dovuto, prima dell'inizio lavori per la differenza in eccesso;

B. a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul BURL e fino al 31 dicembre 2014, i beneficiari che hanno già ottenuto l'erogazione del saldo relativo a domande di contributo presentate a valere sull'ordinanza 16/2013 o 21/2013, possono presentare istanza di rideeterminazione del contributo sulla base delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;

C. Di procedere alla modifica dell'Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013, n. 16, recante: »Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)» così come modificata ed integrata dalle ordinanze meglio ricordate in premessa, come di seguito indicato:

1. Dopo l'articolo 1 viene inserito il seguente articolo 1 bis:

«Art. 1.bis

(Soggetti titolari a richiedere il contributo)

Possono accedere a contributo, sulla base delle condizioni descritte all'art. 2, il proprietario, i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari o l'usufruttuario dell'immobile oggetto di richiesta.

Possono altresì accedere al contributo, disciplinato dalla presente Ordinanza, gli acquirenti (persone fisiche o persone giuridiche) di immobili danneggiati dagli eventi sismici per i quali non è stato precedentemente ottenuto altro contributo, di cui alla presente Ordinanza, sullo stesso immobile.».

2. L'articolo 2 comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di consentire il rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo, grave e gravissimo dagli eventi sismici del 20 o del 29 maggio 2012, è concesso un contributo a favore dei soggetti indicati al precedente art. 1 bis per la riparazione, il miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione dell'edificio in cui è presente almeno un'unità immobiliare per la quale sussistano le seguenti caratteristiche:

- *assenza di certificazione comunale di inagibilità precedente alla data del sisma*
- *non deve essere stata accertata come collabente precedentemente alla data del sisma, né doveva essere fatiscente, insicura e degradata per mancata o carente manutenzione, e quindi non utilizzabile a fini abitativi o produttivi*
- *destinata, alla data del 20 o 29 maggio 2012, ad abitazione dei soggetti indicati all'art. 1 bis o di affittuari con contratto di locazione registrato in data antecedente al sisma o di comodatari*
- *oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale*
- *caratterizzata da uno «stato di danno» ed un «valore di vulnerabilità» che, combinati insieme, rientrino nella definizione contenuta nella Tabella 1 ALL. B di «livello operativo» E0, E1 ed E2 nel caso di riparazione del danno e miglioramento sismico o di «livello operativo» E3, nel caso di ricostruzione.*

I suddetti contributi possono essere concessi anche alle eventuali attività produttive in esercizio di cui al comma 10 presenti nell'edificio residenziale e parimenti danneggiate dal sisma ed escluse dai contributi ai sensi del comma 7 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013. Inoltre i contributi possono essere concessi per i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, agibili alla data del sisma, ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'ordinanza n. 13 e s.m.i..

In tal caso il proprietario dell'immobile, impresa o persona fisica o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del d.l. 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitano di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 comma 2 è ridotto del 30%.

I contributi in parola possono essere altresì concessi ai possessori di diritti di garanzia, nel caso di inerzia dei soggetti di cui all'art. 1-bis».

3. All'articolo 2, comma 6, dopo le parole «a seguito di presentazione di perizia» sono aggiunte le parole «asseverata o»; dopo la parola «giurata» è aggiunto il seguente periodo «ai sensi del comma 1, lett. b) e comma 5 dell'art. 3 del decreto legge n. 74 del 2012»;

4. All'articolo 2, comma 7, dopo le parole «così come indicato nella Tabella 6 ALL. B» vengono inserite le parole «(livello operativo B-C)» e dopo le parole «come disciplinato dalla Ordinanza n. 15 del 20 febbraio 2013» vengono inserite le parole «e s.m.i.»;

5. All'articolo 2, comma 8, dopo le parole «tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati», viene inserito il seguente periodo «I criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano anche qualora, alla data del sisma:

- a) *Il conduttore o comodatario non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i*

casi il contratto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

- b) *Alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato, poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria, nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;*
- c) *Il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto alla anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.»*
6. All'Articolo 2, comma 9, dopo le parole: «è facoltà del Comune accettare la domanda di contributo presentata ai sensi della presente ordinanza se il richiedente dimostra che era residente nell'abitazione alla data del 20 e 29 maggio 2012» la parola: «ovvero» è sostituita dalla parola «oppure»;
7. All'Articolo 2, comma 11, dopo le parole «richiede al Comune il riesame degli esiti delle ordinanze,» le parole: «al fine di pervenire ad un'unica classificazione. Il Comune emette nuova ordinanza che attribuisce all'edificio una classificazione univoca», vengono sostituite con le parole: «formulando un'unica classificazione».
8. All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «è concesso un contributo riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 7» sono aggiunti «8, 9 e»
9. L'articolo 3, comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:
- il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia, e/o in base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provincia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive Camere di Commercio, ovvero, in assenza di una quotazione sui citati prezzari, in base al Prezzario della Regione Emilia Romagna o, in mancanza, dall'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del d.p.r. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile
- e
- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale in euro/mq, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile, come indicato nella seguente tabella

	E0	E1	E2	E3
≤120 mq.	800	1000	1250	1450
120 mq ÷ 200 mq	650	800	1000	1200
>200 mq.	550	700	850	1000

per la superficie dell'immobile, di cui al comma 3.

Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superficie.».

10. All'articolo 3, comma 3, prima delle parole: «Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare» è aggiunto il seguente periodo: «Le opere ammesse a contributo riguardano le unità immobiliari e le relative pertinenze.»; dopo le parole «(Codice Civile art. 817 e D.P.R. 380/2001).» viene aggiunto il seguente periodo: «Anche gli edifici destinati a pertinenza esterna, in corpo staccato, dell'edificio principale, destinati a cantine, autorimesse, magazzini, al servizio dell'abitazione o dell'attività produttiva, sono ammessi a contributo se danneggiati, purché lo sia anche l'abitazione o l'unità immobiliare destinata ad attività produttiva ubicata nell'edificio principale. La pertinenza esterna in corpo staccato danneggiata assume il livello operativo dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva ubicata nell'edificio principale. Le pertinenze esterne in corpo staccato sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'abitazione o all'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, ma sempre entro il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Non sono ammesse a contributo le opere che riguar-

dano le singole pertinenze esterne in corpo staccato in mancanza di danno all'unità immobiliare principale».

11. All'articolo 3, comma 4, lett. a) dopo le parole «del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.» viene soppressa la frase «(per gli edifici classificati EO la maggiorazione vale solo per gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 10)», dopo le parole «i suddetti incrementi si applicano agli interventi su edifici classificati E0, E1 e E2,» vengono aggiunte le parole «ed E3» e viene soppressa la frase «e solo a quelli di adeguamento sismico su edifici classificati E3.»; la frase «Gli aumenti del presente comma non sono cumulabili» viene sostituita dalla frase «Gli aumenti della presente lettera non sono tra loro cumulabili».
12. All'articolo 3, comma 4, lett. b) dopo le parole «interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo» viene aggiunta la parola «E0»
13. All'articolo 3, comma 4, dopo la lett. b) viene inserita la lett. «b-bis) del 10% per interventi di demolizione e ricostruzione eseguiti su edifici con esiti E0, E1, E2 e E3 che raggiungano la classe energetica B;»
14. All'articolo 3, comma 4, dopo la lett. d) viene inserita la lett. «d-bis) del 15% per le opere di finitura interna e di riparazione degli impianti interni conseguenti agli interventi di riparazione e miglioramento sismico escluso la nuova costruzione;»
15. All'articolo 3, comma 4, lett. e) dopo le parole «ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2,00 m.» viene soppressa la frase «Questo incremento non è applicabile per edifici classificati E0.»
16. All'articolo 3, comma 4, lett. f) dopo le parole «almeno il 15% del volume totale dell'edificio.» viene soppressa la frase «Questo incremento non è applicabile per edifici classificati E0.»
17. All'articolo 3, comma 4, lett. g) dopo le parole: «classificati con livello operativo» aggiungere le parole «E0, E1, E2 ed»
18. All'articolo 3, comma 4, dopo la lettera i) viene inserita la lettera «j) la demolizione e ricostruzione prevista per gli esiti E0, E1 ed E2 è da intendersi nel rispetto del comma 17 del presente articolo»;
19. All'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «le opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'intero edificio» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero il costo di demolizione e di ricostruzione delle strutture»; dopo le parole: «ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile» vengono inserite le parole: «nonché i costi di riparazione o rifacimento degli impianti»;
20. All'articolo 3, il comma 6 è così integralmente sostituito: «6. Per gli edifici classificati con «livello operativo» E3 il costo dell'intervento comprende le indagini specialistiche e le prove di laboratorio tecniche, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori di condomini, il costo di demolizione e di ricostruzione delle strutture, delle tamponature esterne ed interne, il rifacimento delle finiture esterne ed interne connesse agli interventi strutturali e degli impianti dell'edificio.»;
21. All'articolo 3, comma 7, dopo le parole «la riparazione o il rifacimento» viene soppressa la frase «(quest'ultimo solo nel caso di edifici classificati E3)»;
22. All'articolo 3, comma 10, dopo le parole: «Per gli edifici residenziali» la parola «comprendenti» è sostituita dalle parole: «costituiti da»;
23. All'articolo 3, comma 9, dopo le parole «ma il contributo sulle stesse è pari al 50%.» viene aggiunta la seguente frase: «In caso di rinuncia del beneficiario al contributo per le finiture interne di abitazioni non principali, mantenendo il diritto al contributo del 100% per le strutture e le parti comuni qualora nell'edificio sia presente una unità immobiliare destinata ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio alla data del sisma, non sussiste l'obbligo del ripristino della piena agibilità di cui all'art. 8 comma 3 lettera d) i. della presente ordinanza, né l'obbligo dell'affitto o del comodato previsto dall'articolo 6 comma 5 e 6 della presente ordinanza.»
24. All'articolo 3, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma: «10-bis) In caso di acquisto da parte di persone fisiche di immobile danneggiato dagli eventi sismici, che alla data del sisma era adibito ad abitazione principa-

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

le, l'acquirente ha diritto al contributo pari al 100% delle spese ammissibili, se non ha beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale, e si impegna ad adibire l'immobile acquistato ad abitazione principale, entro i tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e per almeno quattro anni da tale termine; qualora l'immobile non fosse adibito ad abitazione principale oppure non venga mantenuto ad abitazione principale, l'acquirente ha diritto al contributo pari al 50% delle spese ammissibili, con obblighi di cui all'art. 6, comma 6.»;

25. All'articolo 3, dopo il comma 10-bis, è aggiunto il seguente comma: «10-ter) in caso di acquisto da parte di persone giuridiche di immobile danneggiato dagli eventi sismici, indipendentemente dal fatto che alla data del sisma fosse adibito o meno ad abitazione principale, l'acquirente ha diritto al contributo pari al 50% delle spese ammissibili, con obblighi di cui all'art. 6, comma 6. Per beneficiare dei contributi, il soggetto di cui al presente comma deve essere in possesso del «rating di legalità» di cui all'art. 5-ter del D.L. 1/2012, come modificato dal D.L. 29/2012 convertito con modificazioni dalla L. 62/2012. Se i soggetti acquirenti di cui al presente comma non possiedono i requisiti previsti dal Regolamento di cui alla Delibera AGCM 14 novembre 2012 n. 20075 e s.m.i., per beneficiare dei contributi devono possedere i requisiti di seguito indicati:
- a) essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale;
 - b) non avere in corso procedure di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata, liquidazione e di gestione commissariale;
 - c) non essere incorsi nell'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) essere iscritti alla CCIAA;
 - e) se Cooperative di abitazione e loro consorzi, risultare iscritte all'albo nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abitazione e loro Consorzi di cui all'art. 13 della L. n. 59/92 e all'albo nazionale di cui all'art. 15 del d.lgs 220/2002 e art. 223 - sexiesdecies comma 1 delle norme di attuazione transitorie del Codice Civile
 - f) i compiti statuari devono prevedere la realizzazione e gestione di alloggi in locazione»;
26. All'articolo 3, comma 11, dopo le parole: «Il contributo per le spese tecniche» sono aggiunte le parole: «(comprensive di IVA se non detraibile)»; dopo le parole: «è riconosciuto nel costo dell'intervento» sono aggiunte le parole: «sino ad un massimo del 10%»; dopo le parole: «dell'importo dei lavori» sono aggiunte le parole: «(comprensivi di IVA se non detraibile)»; dopo le parole: «il collaudo e coordinamento per la sicurezza» sono aggiunte le parole: «ovvero i professionisti coinvolti.»;
27. All'articolo 3, comma 14, dopo le parole: «Nel caso di ricostruzione» sono aggiunte le parole: «di cui al comma 5 dell'art.2.»; dopo le parole: «mentre nel caso di totale demolizione e ricostruzione,» sono aggiunte le parole: «indipendentemente dal livello operativo E.»;
28. All'articolo 3, i commi 15 e 16 sono così integralmente sostituiti: «15. Non sono ammessi a contributo gli interventi che prevedano incrementi del numero di unità immobiliari rispetto al preesistente.»;
29. All'articolo 3, il comma 17 diventa comma 16; dopo le parole: «debitamente motivate ed approvate» sono aggiunte le parole: «dal punto di vista edilizio-urbanistico.»; dopo le parole: «In caso di varianti in sede di liquidazione» sono aggiunte le parole: «del saldo.»; dopo le parole «il contributo verrà rideterminato, sulla base delle spese effettivamente sostenute.» è aggiunto il periodo: «In ogni caso, il contributo verrà rideterminato secondo le modalità e i limiti di cui all'art. 3 comma 2.»;
30. All'articolo 3, il comma 18 è così integralmente sostituito:
- «17. Qualora lo strumento urbanistico vigente lo ammetta gli edifici non dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 42/2004 e non vincolati dagli strumenti urbanistici per l'interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale, che rientrano nei «livelli operativi» E0, E1, E2 ed E3, e che a giudizio del Comune non rivestono alcun valore funzionale, architettonico, storico, ambientale e paesaggistico possono, previa acquisizione dei titoli abilitativi, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime nello stesso lotto di pertinenza comune.
- Qualora la superficie complessiva del nuovo edificio risultasse minore di meno del 10% della superficie dell'edificio preesistente, il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie dell'edificio preesistente e dei parametri economici relativi al «livello operativo» attribuito all'edificio in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità. Nel caso in cui la superficie complessiva del nuovo edificio risultasse minore di più del 10% della superficie dell'edificio preesistente, il costo convenzionale viene determinato sulla base della superficie del nuovo edificio e dei parametri economici relativi al «livello operativo» attribuito all'edificio preesistente in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità.»;
31. All'articolo 4, il comma 1 è così integralmente sostituito: «1. Dalla pubblicazione dell'Ordinanza e fino al 30 novembre 2014, al fine di richiedere i contributi di cui alla presente ordinanza, i soggetti legittimati individuati all'articolo 1-bis, debbono presentare, in forma di prenotazione, apposita comunicazione diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'edificio danneggiato.»;
32. All'articolo 4, il comma 2 è così integralmente sostituito: «2. La domanda dovrà poi essere presentata esclusivamente tramite la sua compilazione e validazione sull'applicativo appositamente predisposto e disponibile sul sito web www.sismamantova.regione.lombardia.it, a far tempo dalla data in cui sarà reso disponibile l'aggiornamento conforme alla presente ordinanza e comunque entro il 31 dicembre 2014. Della disponibilità dell'applicativo aggiornato sarà data comunicazione, a cura del Soggetto Attuatore di cui all'ordinanza 51/2014, mediante avviso pubblico. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.»;
33. All'articolo 4, comma 5, lettera b., dopo le parole: «deve essere altresì in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni,» sono aggiunte le parole: «per classi e categorie di importi adeguati. È altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici.»;
34. All'articolo 4, comma 5, la lettera f. è così integralmente sostituita: «f. la dichiarazione di aver accertato che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva, e le informazioni necessarie al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC dell'impresa e dei professionisti per ogni stato di avanzamento e di fine lavori. Relativamente ai lavori iniziati dopo l'11/03/2013, qualora l'impresa incaricata non effettui direttamente tutte le opere, ma si serva di fornitori di lavoro o di servizi terzi, dovrà essere essa stessa ad assicurarsi, sotto la propria responsabilità, che i suoi fornitori siano in regola rispetto a tutti gli adempimenti previsti dalle ordinanze in merito al DURC, ed autocertificherà al Comune di averli richiesti e di conservarli ai propri atti ovvero allegherà direttamente copia dei documenti.»;
35. All'articolo 4, comma 6, la lettera b. è così integralmente sostituita: «b. la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell'unità immobiliare e superfici accessorie delle relative pertinenze, riportate in estratto di mappa catastale o rilevate all'atto di presentazione della domanda, fatto salvo il rispetto della volumetria esistente e l'equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni.»;
36. All'articolo 4, comma 7, lettera a., le parole: «del professionista i36. ncaricato della progettazione, attestante ai sensi dell'art. 3 del d.l. 74/2012» sono sostituite dalle parole: «di professionista abilitato attestante»;
37. All'articolo 4, comma 7, lettera a., punto ii, dopo le parole: «ovvero che alla data» le parole «del sisma» sono sostituite dalle parole: «della richiesta di contributo»;
38. All'articolo 4, comma 7, lettera b, dopo le parole: «il progetto» sono aggiunte le parole: «strutturale comprensivo dei particolari costruttivi»;
39. All'articolo 4, comma 7, la lettera c. è così integralmente sostituita: «c. il progetto architettonico di rilievo del danno e degli interventi di riparazione e miglioramento sismico, comprensivo di quadro fessurativo.»;

40. All'articolo 4, comma 7, lettera d., dopo le parole: «redatto sulla base del prezzario opere pubbliche di Regione Lombardia», la parola «oppure» è sostituita dalla parola «e/o», dopo le parole: «al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non recuperabile» sono aggiunte le parole: «ovvero, in assenza di una quotazione sui citati prezzari, in base al Prezzario della Regione Emilia Romagna.»;
41. All'articolo 4, comma 7, la lettera e. viene eliminata;
42. All'articolo 4, comma 7, la lettera f. viene così integralmente sostituita e rinumerata: «e. una esauriente documentazione cartografica e catastale per l'esatta individuazione dell'edificio e delle sue pertinenze.»;
43. All'articolo 4, comma 7, la lettera g. viene così integralmente sostituita e rinumerata: «f. una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall'edificio e con i di ripresa in apposito elaborato grafico.»;
44. All'articolo 4, comma 7, la lettera h. viene così integralmente sostituita e rinumerata: «g. autodichiarazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, limitatamente alle attività indicate all'art. 5 bis del d.l. 74/2012, introdotto dalla legge di conversione 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dal d.l. 174/2012 e nelle ordinanze del Commissario delegato, di essere iscritta o di aver presentato la domanda di iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori i lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. «White List»). Relativamente ai lavori iniziati dopo l'11/03/2013, qualora l'impresa incaricata non effettui direttamente tutte le opere, ma si serva di fornitori di lavoro o di servizi terzi, dovrà essere essa stessa ad assicurarsi, sotto la propria responsabilità, che i suoi fornitori siano in regola rispetto a tutti gli adempimenti previsti dalle ordinanze in merito a «White List» e documentazione cd. Antimafia ed autocertificherà al Comune di averli richiesti e di conservarli ai propri atti ovvero allegnerà direttamente copia dei documenti. In caso di lavori iniziati prima dell'11 marzo 2013, la procedura di verifica, prevista per le imprese, da parte dell'ufficio tecnico non si applica in quanto la fattispecie evidenziata si configura esclusivamente quale rimborso che viene erogato al beneficiario e non di contributo all'impresa; non necessita quindi verifica White List.»;
45. All'articolo 4, comma 8, dopo le parole: «di cui al d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i.» sono aggiunte le parole: «per classi e categorie di importi adeguati.»;
46. All'articolo 4, comma 9, prima delle parole: «La contestuale presentazione con la domanda di contributo della documentazione prevista dal d.p.r. n. 380/2001 e succ. modif. ed integrazioni,» viene aggiunto il seguente periodo: «Qualora il titolo abilitativo non sia stato acquisito precedentemente alla presentazione della domanda di contributo,»;
47. All'articolo 4, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma: «10. Le domande di concessione del contributo depositate entro i termini previsti dalle ordinanze vigenti ed oggetto di provvedimenti di diniego, che per le quali i richiedenti comunque mantengono i requisiti, possono essere ripresentate, in quanto con la presentazione originaria si intende espressa l'intenzione di accedere alle procedure commissariali per l'ottenimento dei contributi, secondo le scadenze previste dalle ordinanze vigenti.»;
48. All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «di cui alla presente ordinanza sono» la parola «attuati» è sostituita dalla parola «attuate»;
49. All'articolo 5, comma 4, dopo le parole: «inoltrano al Comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.» la parola «4» è sostituita dalla parola «3»;
50. All'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «all'istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato» vengono aggiunte le seguenti parole: «mediante la procedura informatica appositamente predisposta.»;
51. All'art. 6, comma 1, dopo le parole «strumento urbanistico comunale vigente.» è aggiunto il periodo «Il contributo concedibile è il minore tra i due contributi determinati in funzione delle destinazioni d'uso.»;
52. All'art. 6, comma 2, la parola «quarto» è sostituita dalla parola «secondo»;
53. All'art. 6, comma 3, dopo la parola «successivamente» sono aggiunte le parole «alla data del sisma»;
54. All'art. 6, comma 4, le parole «aver avviato e non concluso» sono sostituite dalle parole «essere nei termini dell'avvio della successione» e le parole «le pratiche per la successione» sono eliminate;
55. All'art. 6, comma 5, dopo le parole «concessione del contributo» sono aggiunte le parole «relativamente ad un'abitazione concessa in locazione o comodato,»; dopo le parole «con altro soggetto individuato» sono aggiunte le parole «attraverso la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 8,»; dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Decorsi sei mesi dal termine dei lavori o dalla rinuncia degli aventi diritto e dalla contestuale pubblicazione da parte del Comune dell'elenco di cui al successivo comma 8 senza che sia stato possibile affittare l'immobile, lo stesso rientra nella disponibilità del proprietario.»;
56. All'art. 6, comma 6, le parole «assumo l'impegno» sono sostituite dalle parole «sono tenuti»; dopo le parole «da parte del Comune» sono aggiunte le parole «dell'elenco»; all'ultimo periodo la parola «Analogamente» è eliminata;
57. All'art. 6, comma 7, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle parole «due anni»; dopo le parole «dal completamento dei lavori» il periodo «I comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 3 commi 9 o 10, registrando nello stesso gli immobili disponibili contestualmente alla fine dei lavori, e si impegnano alla diffusione dell'informazione relativa alla disponibilità all'affitto di queste abitazioni.» è soppresso;
58. All'art. 6, è aggiunto il seguente comma 8: «8. I comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 3 commi 9, 10, 10-bis e 10-ter registrando nello stesso gli immobili disponibili contestualmente alla fine dei lavori, e si impegnano alla diffusione dell'informazione relativa alla disponibilità all'affitto di queste abitazioni.»;
59. All'art. 7, comma 2, la parola «dodici» è sostituita dalla parola «ventiquattro» e dopo le parole «per una sola volta» sono aggiunte le parole «, fatte salve le previsioni di cui al comma 4, articolo 1 del D.L. 74/2012»;
60. L'art. 8 è così integralmente sostituito:

«Art. 8

(Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli che hanno aderito alla convenzione stipulata tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti del 17 dicembre 2012, subordinatamente all'accoglimento della domanda di finanziamento.

2. È consentita l'erogazione di un'anticipazione di un importo, nei tempi e nei modi indicati di seguito:

a. ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione: 80% della quota parte di contributo agli stessi destinato, al fine di remunerare le attività già svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 3. L'anticipazione è richiesta alla presentazione della domanda di contributo, allegando le copie delle fatture pro-forma dell'importo corrispondente all'80% della quota parte di contributo (IVA compresa, se non detraibile) e dichiarazione di avvenuta sottoscrizione di contratto. L'autorizzazione al pagamento di questa quota di contributo avviene contestualmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo. Secondo le disposizioni contenute nel successivo comma 3, in seguito al completamento della attività istruttoria della domanda di contributo, ma prima della autorizzazione al pagamento, i tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione dovranno inviare al Comune le fatture relative alla liquidazione richiesta;

b. all'impresa affidataria: il 10% del contributo ammesso sull'importo dei lavori. La relativa compensazione avviene al saldo. La richiesta di anticipazione è contenuta nella domanda di contributo ed è subordinata all'emissione dell'ordinanza di concessione del contributo. In caso di richiesta di anticipazione, alla domanda di contributo devono essere allegati: copia della nota ripilogativa dell'importo anticipato corrispondente al 10% del contributo (IVA compresa, se non detraibile), dichiarazione di avvenuta sottoscrizione del contratto

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

di appalto, copia di polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori, a favore del richiedente, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs n. 58/1998. Secondo le disposizioni contenute nel successivo comma 3, in seguito al completamento della attività istruttoria della domanda di contributo, ma prima della autorizzazione al pagamento, l'impresa dovrà inviare al Comune la fattura relativa alla liquidazione richiesta

3. L'erogazione di SAL all'impresa esecutrice dei lavori ed ai tecnici coinvolti avviene secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all'art. 4, nei tempi e nei modi di seguito indicati:

- a. fino al 15% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune della dichiarazione asseverata (da parte del direttore dei lavori) dello stato di avanzamento lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi. All'asseverazione devono essere allegati: la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo, copia semplice delle note riepilogative di spesa emesse dall'impresa e delle fatture pro-forma emesse dai professionisti, documentazione fotografica, dichiarazione asseverata del legale rappresentante che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con ribasso non superiore al 20%. Qualora l'importo del SAL sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte note riepilogative di spesa e fatture pro-forma per gli importi relativi al contributo, che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
- b. fino al 25% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune della dichiarazione asseverata (da parte del direttore dei lavori) dello stato di avanzamento lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi. All'asseverazione devono essere allegati: la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo, copia semplice delle note riepilogative di spesa emesse dall'impresa e delle fatture pro-forma emesse dai professionisti, documentazione fotografica, dichiarazione asseverata del legale rappresentante che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con ribasso non superiore al 20%. Qualora l'importo del SAL sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte note riepilogative di spesa e fatture pro-forma per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
- c. fino al 30% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune della dichiarazione asseverata (da parte del direttore dei lavori) dello stato di avanzamento lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi. All'asseverazione devono essere allegati: la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo, copia semplice delle note riepilogative di spesa emesse dall'impresa e delle fatture pro-forma emesse dai professionisti, documentazione fotografica, dichiarazione asseverata del legale rappresentante che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con ribasso non superiore al 20%. Qualora

l'importo del SAL sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte note riepilogative di spesa e fatture pro-forma per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;

- d. 30% a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune del quadro economico a consuntivo dei lavori asseverato dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, dal quale il Comune possa calcolare l'importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto (ordinanza di determinazione a saldo). A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:
 - I. dichiarazione finalizzata a documentare la ragguardevole agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;
 - II. collaudo statico ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni;
 - III. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
 - IV. esito positivo del controllo effettuato sul progetto dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione;
 - V. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
 - VI. dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria, ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo, con ribasso non superiore al 20%;
 - VII. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del contributo;
 - VIII. certificazione energetica, nel caso previsto all'art. 3 comma 4 lettere b), b-bis) e c).

A seguito del ricevimento di copia dell'ordinanza di determinazione a saldo, impresa affidataria e professionisti coinvolti invieranno al comune copia delle note riepilogative e delle fatture pro-forma a saldo. Qualora l'importo del saldo sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte note riepilogative e fatture pro-forma per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente.

La sequenza di presentazione dei SAL non è vincolante. Il richiedente può cumulare più SAL in un'unica richiesta. Onde evitare che imprese e tecnici siano costretti ad anticipare il versamento dell'IVA rispetto alla effettiva riscossione, viene consentito a tecnici ed imprese di presentare al Comune, insieme all'altra documentazione richiesta, notule o fatture pro-forma da parte dei tecnici e note riepilogative delle spese per lavori eseguiti da parte della impresa affidataria. In seguito al completamento della attività istruttoria ma prima della emissione dell'autorizzazione al pagamento, tecnici e impresa dovranno inviare al Comune le fatture relative alla liquidazione richiesta.

4. Il Comune, entro trenta giorni dall'accettazione (per accettazione si intende la protocollazione che deve avvenire dalla presentazione, sull'applicativo appositamente predisposto e disponibile sul sito web «www.sisma-mantova.regione.lombardia.it», anche per via telematica in Comune) dello stato di avanzamento o del quadro

economico a consuntivo di cui al comma 1, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente la determinazione del contributo ammissibile e riconosciuto e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi, previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC.

In caso di lavori iniziati prima dell'11 marzo 2013 e relativamente alle spese sostenute direttamente dal richiedente entro il 11 marzo 2014, la procedura di verifica, prevista per le imprese, da parte dell'ufficio tecnico non si applica in quanto la fattispecie evidenziata si configura esclusivamente quale rimborso che viene erogato al beneficiario e non di contributo all'impresa; non necessita quindi verifica DURC.

5. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, in seguito alla presentazione della documentazione di cui al comma 3, lett. d).

6. Il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 3 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione previa produzione della documentazione di cui al comma 3 lett. d), qualora:

- a. gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione siano iniziati prima dell'11 marzo 2013 ed il pagamento parziale o totale dei lavori sia stato effettuato entro il 11 marzo 2014, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 9;
- b. gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione siano iniziati prima dell'11 marzo 2013 ed il pagamento parziale o totale di tali lavori sia stato effettuato dal richiedente utilizzando un finanziamento dell'istituto di credito che abbia anticipato totalmente o parzialmente il contributo. In tal caso il contributo sarà automaticamente utilizzato per estinguere, totalmente o parzialmente, il finanziamento ottenuto dall'istituto di credito;
- c. siano stati effettuati pagamenti per lavori di pronto intervento e di messa in sicurezza, per indagini, prove di laboratorio, e fino al 20% delle spese stimate per la predisposizione del progetto, antecedentemente al deposito della domanda e comunque entro il 31 dicembre 2013.

7. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 3, lett. d) è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in 120 (centoventi) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale data di ultimazione dei lavori sia anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza.

8. L'istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.»

61. All'art. 9, comma 1, le parole «30 settembre 2013» sono sostituite dalle parole «11 marzo 2014»;
62. All'art. 9, il comma 2 è così integralmente sostituito: «Gli interventi di cui al comma precedente sono ammessi a contributo purchè il progetto sia conforme alle norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e sia stata avanzata la domanda di contributo al Comune ai sensi dell'art. 3, comma 5 del DL 74/2012.»;
63. All'art. 9, comma 4, dopo le parole: «le informazioni richieste all'art. 4» vengono eliminate le parole: «ed essere presentata entro l'11 marzo 2014.»;
64. All'art. 9, comma 5, dopo la parola «conservati» sono aggiunte le parole «dal richiedente»;
65. All'art. 10, comma 1, dopo le parole «corretta esecuzione dei lavori» sono aggiunte le parole «anche mediante svolgimento di sopralluoghi puntuali»;
66. All'art. 10, comma 2, dopo le parole «in ciascun comune» sono aggiunte le parole «secondo le modalità che verranno indicate»;
67. All'art. 11 comma 1 dopo le parole «immobili costruiti» sono aggiunte le parole «e le opere eseguite»;
68. All'art. 11 comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;
69. L'art. 14 è così sostituito:

«Art. 14

(Pubblicazione)

La presente Ordinanza verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).»

70. Nell'allegato B, Tabella 1 Definizione dei livelli operativi, dopo le parole: «Vulnerabilità alta: fattore di accelerazione inferiore a 0,3» sostituire la parola: «o» con la parola: «e»;
71. Nell'allegato B, Tabella 2 Definizione dello stato di danno, dopo le parole: «Stato di danno 3: danno compreso tra «danno grave» e «danno gravissimo»» aggiungere la parola: «Stato di danno 4: danno superiore a «danno gravissimo»» e infine aggiungere la seguente tabella:

Stato di danno 1: danno ≤ «danno significativo»
Stato di danno 2: danno > «danno significativo» e ≤ «danno grave»
Stato di danno 3: danno > «danno grave» e ≤ «danno gravissimo»
Stato di danno 4: danno > «danno gravissimo»;
72. Nell'allegato B, Tabella 6 Definizione del grado di carenze, le parole: «Grado Alto: Presenza di carenze di tipo a • 2 oppure di tipo b • 6» sono sostituite dalle parole: «grado alto: almeno 2 carenze di tipo a oppure almeno 6 di tipo b» e le parole: «Grado Basso: Presenza di carenze di tipo b • 3 e nessuna carenza di tipo a» sono sostituite dalle parole: «grado basso: al massimo 3 carenze di tipo b e nessuna carenza di tipo a».

D. Di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il commissario delegato
Roberto Maroni